



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**DECISIONE**

Sul ricorso numero di registro generale 6087 del 2009, proposto da:  
Luisa Belcuore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Manzo, con domicilio  
eletto presso Claudio Stronati in Roma, via Pomponio Leto, 2;

***contro***

Felice Pier Carlo Iacobellis, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Volpe, con  
domicilio eletto presso la Segreteria della Quinta Sezione del Consiglio di Stato,  
p.za Capo di Ferro 13;  
Comune di Poggiomarino, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso  
dall'avv. Salvatore Mascolo, con domicilio eletto presso Gabriele Gava in Roma,  
via Vittoria Colonna N.32;  
Francesca Ascolese, non costituita.

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 03612/2009,  
resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Felice Pier Carlo Iacobellis;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Poggiomarino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Manzo e Mascolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

La sentenza appellata, in accoglimento del ricorso e dei connessi motivi aggiunti proposti dall'Avv. Felice Pier Carlo Iacobellis, candidato non ammesso alle prove orali, per insufficienza della valutazione delle prove scritte, ha annullato gli atti della procedura concorsuale bandita dal comune di Poggiomarino, finalizzata all'assunzione di un istruttore direttivo, profilo professionale di Avvocato.

La sentenza, previa reiezione di alcune eccezioni sollevate dal comune, ha ritenuto fondati i due motivi di gravame concernenti, rispettivamente:

- a) l'illegittimità della composizione della commissione di concorso, per l'assenza di membri "esperti" delle materia di esame;
- b) la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, insieme alla inadeguatezza della valutazione di insufficienza degli elaborati del ricorrente.

La Dottoressa Luisa Belcuore, vincitrice del concorso annullato, contesta, nel merito, la sentenza di primo grado, prospettando anche alcune eccezioni di inammissibilità del ricorso e di difetto di contraddittorio. L'appellato Iacobellis resiste al gravame, mentre il comune aderisce all'appello. Le altre parti intimare non si sono costituite in giudizio.

La Sezione ritiene che assumano carattere assorbente, per la loro fondatezza, i due motivi di appello concernenti il merito della controversia e la legittimità sostanziale della procedura in contestazione.

Sotto un primo aspetto, l'appellante ritiene che, nel caso di specie, non siano state violate le regole generali e speciali che impongono la presenza nelle commissioni di concorso di componenti "esperti" delle materie di esame.

Il motivo è fondato.

In punto di fatto, risulta incontestato che la commissione esaminatrice è composta:

a) dal responsabile del settore competente dell'amministrazione, con funzione di presidente (Avv. Dott.ssa Rosa Rinaldi, Vice Segretario generale del Comune di Poggiomarino);

b) due tecnici funzionari di altre amministrazioni comunali (Dott. Girolomo Martino, Segretario Generale del Comune di Melito; Dott.ssa Maria Piscopo, Segretario Generale del Comune di Marigliano.

Inoltre, è appurato che il presidente della commissione, Dott.ssa Rosa Rinaldi, in servizio presso il Comune di Poggiomarino sin dal 2001, risulta abilitata, a partire dallo stesso anno, anche alla professione forense ed è iscritta all'elenco speciale degli Avvocati presso il Tribunale di Torre Annunziata.

In linea di diritto, l'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 prevede, al comma 2, che "Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto di concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime (...)".

Al riguardo, occorre considerare che né la normativa concorsuale generale, né la disciplina speciale vigente nel comune di Poggiomarino impongono che la commissione di concorso debba essere composta esclusivamente da soggetti in possesso, attualmente, dei requisiti professionali perfettamente corrispondenti a quelli del posto messo a concorso. In altri termini, per il concorso relativo alla

posizione professionale di Avvocato, non è necessario che la commissione sia composta, inderogabilmente, solo da Avvocati iscritti all'elenco speciale o da Avvocati del libero foro.

La qualificazione di "esperto", infatti, esige di verificare che il membro della Commissione abbia acquisito, attraverso un oggettivo e indiscutibile percorso culturale e professionale, una adeguata conoscenza delle materie di esame.

Ciò che rileva, quindi, è la effettiva congruenza tra il livello e i contenuti della qualificazione culturale e professionale del commissario, da un lato, e la natura delle prove concorsuali, dall'altro.

Ora, in questa cornice di riferimento, occorre considerare, senz'altro, la particolare importanza e delicatezza delle mansioni dell'Avvocato pubblico, chiamato ad espletare tutte le funzioni tipicamente professionali, defensionali e consultive, nell'interesse esclusivo dell'amministrazione di appartenenza. Ne deriva che le prove concorsuali, per selezionare in modo efficace i candidati, dovrebbero appurare la preparazione degli aspiranti, sia nella prospettiva propria della professione legale (in relazione a tutti i diversi aspetti in cui essa si articola), sia nel quadro della disciplina sostanziale di preminente interesse dell'amministrazione che bandisce il concorso (per esempio, nel caso in esame, le problematiche specifiche degli enti locali).

Sulla base di queste premesse, non è irragionevole la scelta concretamente adottata dall'amministrazione di Poggiomarino, che ha previsto una commissione presieduta da un avvocato pubblico, iscritto all'albo speciale, certamente in possesso del requisito di "esperto" delle materie di esame, e da due dipendenti comunali, di elevata qualifica e di ampia esperienza professionale in ambito locale.

Sulla base dell'esame dei titoli elencati nei rispettivi curricula, si può presumere che entrambi i componenti siano dotati di una lunga ed ampia conoscenza dei settori

giuridici di interesse delle amministrazioni comunali, che li qualifica come esperti delle materie più strettamente connesse al settore degli enti locali.

Come sottolineato dagli appellanti, poi, entrambi i commissari, sebbene attualmente non iscritti all'Albo degli Avvocati, hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione legale. Pertanto, anche sotto questo aspetto, sono ambedue in possesso di un titolo perfettamente aderente alla qualità del profilo professionale del posto messo a concorso.

Né può essere trascurata l'esperienza maturata da entrambi i componenti la commissione nei settori del contenzioso, in diversi contesti temporali, anch'essa evidenziata dagli atti prodotti dalla parte appellante e dal Comune.

Tutti gli elementi indicati, quindi, inducono a ritenere che, nel caso concreto, la commissione di concorso sia stata composta da soggetti in possesso dei necessari requisiti attitudinali, nel pieno rispetto della normativa vigente.

È anche possibile affermare che, in linea astratta, la presenza di altri professionisti legali, iscritti all'Albo (oltre al presidente), avrebbe potuto comportare un livello ancora più elevato della "qualità" della commissione. Ma questo non significa che l'attributo di esperto, nel concorso in esame, debba essere riservato solo ad Avvocati pubblici in attività, una volta che sia appurata la adeguata qualificazione dei componenti nelle materie oggetto di esame.

Con un secondo ordine di censure, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, i criteri di valutazione delle prove scritte siano stati ritualmente e tempestivamente predisposti dalla commissione di concorso, prima dello svolgimento degli esami e della correzione degli elaborati scritti.

Pertanto, a giudizio dell'appellante, sarebbe errato l'assunto della sentenza impugnata, secondo la quale sussisterebbe difetto di motivazione del giudizio affidato unicamente alla votazione numerica, in violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990.

Anche tale censura è fondata.

Risulta, infatti, che, nelle sedute di cui ai verbali 1 e 5, la Commissione ha predisposto adeguati criteri di valutazione delle prove scritte, per quanto sintetici, anche mediante il richiamo alla vigente disciplina regolamentare del comune.

D'altro canto, la valutazione del giudizio di insufficienza dell'elaborato scritto del candidato Iacobellis, espresso dalla commissione con voto numerico, risulta motivata in modo congruente alla particolare fisionomia della procedura concorsuale in contestazione e conforme ai criteri generali formulati preventivamente dalla commissione.

In definitiva, quindi, l'appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

Le spese dei due gradi possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado, compensando le spese;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Stefano Baccharini, Presidente

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione